

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 65



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
11 marzo 2011

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini** 1

Prezzo: 3 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2011

riguardante l'iniziativa dei cittadini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. Tale procedura offre la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 TFUE.

(2) Le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei

cittadini e rendere l'Unione più accessibile. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

(3) Tali procedure e condizioni dovrebbero inoltre assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, indipendentemente dallo Stato membro al quale appartengono.

(4) È opportuno che la Commissione fornisca ai cittadini, su richiesta, informazioni e consigli informali sulle iniziative dei cittadini, in particolare per quanto riguarda i criteri di registrazione.

(5) È necessario stabilire il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini. Per garantire che un'iniziativa dei cittadini sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, è opportuno stabilire questo numero a un quarto degli Stati membri, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento.

(6) Ai medesimi fini è anche opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Per assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, tali numeri minimi dovrebbero essere in proporzione decrescente. Ai fini della chiarezza, si dovrebbe stabilire tale numero minimo per ciascuno Stato membro in un allegato del presente regolamento. Il numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. La Commissione dovrebbe avere facoltà di modificare tale allegato per rispecchiare eventuali modifiche della composizione del Parlamento europeo.

(7) È opportuno fissare un'età minima per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale età minima dovrebbe corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 182.

⁽²⁾ GU C 267 dell'1.10.2010, pag. 57.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2011.

- (8) Perché un'iniziativa dei cittadini possa avere buon esito si rende necessaria una struttura organizzativa minima. Tale struttura dovrebbe assumere la forma di un comitato dei cittadini composto di persone fisiche (organizzatori) provenienti da almeno sette Stati membri diversi, onde incoraggiare l'emergere di questioni di dimensione europea e promuovere una riflessione in merito. Ai fini della trasparenza e di una comunicazione fluida ed efficace, il comitato dei cittadini dovrebbe designare rappresentanti che mettano in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.
- (9) Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere un'iniziativa dei cittadini, purché lo facciano in piena trasparenza.
- (10) Per assicurare la coerenza e trasparenza nelle proposte d'iniziativa dei cittadini e per evitare la raccolta di firme per una proposta di iniziativa dei cittadini che non soddisfa le condizioni di cui al presente regolamento, dovrebbe essere obbligatorio registrare tali iniziative in un sito web messo a disposizione dalla Commissione prima di raccogliere le necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Tutte le proposte di iniziativa dei cittadini che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere registrate dalla Commissione. Nelle questioni relative alla registrazione, la Commissione dovrebbe attenersi ai principi della buona amministrazione.
- (11) Una volta che una proposta di iniziativa dei cittadini è registrata, gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini.
- (12) È opportuno che nell'allegato del presente regolamento figuri il modulo della dichiarazione di sostegno in cui si specificano i dati richiesti per la verifica a cura degli Stati membri. La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare tale allegato ai sensi dell'articolo 290 TFUE, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.
- (13) Nel rispetto del principio secondo cui i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e proporzionati alle finalità per le quali sono raccolti, la comunicazione di dati personali, incluso, ove applicabile, un numero di identificazione personale oppure il numero di un documento d'identità personale, da parte dei firmatari di una proposta d'iniziativa dei cittadini è richiesta nella misura in cui ciò può essere necessario per consentire la verifica delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
- (14) Per fare buon uso della tecnologia moderna quale strumento di democrazia partecipativa, è opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte per via elettronica ma anche su carta. Nei sistemi di raccolta elettronica dovrebbero essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, la sicurezza nella raccolta e nell'archiviazione dei dati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica.
- (15) È opportuno che gli Stati membri accertino la rispondenza di sistemi di raccolta elettronica alle norme del presente regolamento prima della raccolta delle dichiarazioni di sostegno.
- (16) La Commissione dovrebbe mettere a disposizione un software con codice sorgente aperto che presenti le pertinenti caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per soddisfare le disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica.
- (17) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché le proposte d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta di dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a dodici mesi con decorrenza dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.
- (18) È opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno da parte dei firmatari, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e della certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri firmatari. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, entro un termine di tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda di certificazione questi dovrebbero effettuare tali verifiche mediante adeguati controlli, eventualmente mediante campionamento casuale, e rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che siano state ricevute.
- (19) Prima di presentare alla Commissione un'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori dovrebbero assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti condizioni stabilite nel presente regolamento.

- (20) La Commissione dovrebbe esaminare l'iniziativa dei cittadini e presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche separatamente. Entro un termine di tre mesi, dovrebbe inoltre illustrare le azioni che intende intraprendere in risposta ad essa. Al fine di dimostrare che un'iniziativa dei cittadini sostenuta da almeno un milione di cittadini dell'Unione e il seguito eventualmente dato sono esaminati con attenzione, la Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire e, parimenti, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione. Qualora alla Commissione sia pervenuta un'iniziativa dei cittadini sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, gli organizzatori dovrebbero poter presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica organizzata a livello dell'Unione.
- (21) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾. A questo riguardo, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti degli Stati membri sono i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE e precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati, gli organizzatori devono prendere tutti i provvedimenti adeguati per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle operazioni di trattamento e l'informazione delle persone interessate, che gli organizzatori dovranno mettere al corrente del loro diritto di accedere ai propri dati personali e di apportarvi eventuali rettifiche o cancellazioni.
- (22) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni del capo III su ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni della direttiva 95/46/CE. Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini dovrebbero rispondere degli eventuali danni da essi arrecati, in conformità del diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento.
- (23) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applica integralmente il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽²⁾.
- (24) In vista di una futura necessità di apportare adeguamenti, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare gli allegati del presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.
- (25) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾.
- (26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
- (27) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere⁽⁴⁾.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni relative a un'iniziativa dei cittadini, quale prevista all'articolo 11 TUE e all'articolo 24 TFUE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «iniziativa dei cittadini», un'iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati;
- 2) «firmatari», i cittadini dell'Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini, compilando la dichiarazione del modulo di sostegno per tale iniziativa;

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU C 323 del 30.11.2010, pag. 1.

- 3) «organizzatori», le persone fisiche che formano un comitato dei cittadini responsabile della preparazione di un'iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.

Articolo 3

Disposizioni riguardanti gli organizzatori ed i firmatari

1. Gli organizzatori devono essere cittadini dell'Unione e aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

2. Gli organizzatori istituiscono un comitato dei cittadini composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri.

Gli organizzatori designano un rappresentante e un supplente («le persone di contatto»), che mettono in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura e sono incaricati di parlare e agire a nome del comitato dei cittadini.

Gli organizzatori che sono deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero minimo necessario per formare un comitato dei cittadini.

Ai fini della registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 4, la Commissione esamina solo le informazioni concernenti i sette membri del comitato dei cittadini necessarie per soddisfare i requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al presente paragrafo.

3. La Commissione può chiedere agli organizzatori di fornire la prova del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell'Unione e avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 4

Registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini

1. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto e gli obiettivi di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni sono introdotte in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il «registro»).

Gli organizzatori forniscono, per il registro e, se del caso, sul loro sito web, informazioni regolarmente aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento della proposta d'iniziativa dei cittadini.

Dopo la conferma della registrazione a norma del paragrafo 2, gli organizzatori possono inserire nel registro la proposta d'iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell'Unione. La traduzione della proposta d'iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell'Unione è di responsabilità degli organizzatori.

La Commissione istituisce un punto di contatto per la fornitura di informazioni e di assistenza.

2. Entro due mesi dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'allegato II, la Commissione registra una proposta d'iniziativa dei cittadini attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma agli organizzatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il comitato dei cittadini è stato costituito e le persone di contatto sono state designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
- b) la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;
- c) la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio; e
- d) la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 TUE.

3. La Commissione rifiuta la registrazione se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte.

Qualora rifiuti di registrare una proposta d'iniziativa dei cittadini, la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

4. Una volta che è stata registrata, una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro. Fatti salvi i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, le persone interessate possono richiedere la cancellazione dei loro dati personali dal registro alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.

5. Gli organizzatori possono ritirare una proposta d'iniziativa dei cittadini che è stata registrata in qualsiasi momento prima della presentazione delle dichiarazioni di sostegno a norma dell'articolo 8. In questo caso, un'indicazione in tal senso è inserita nel registro.

Articolo 5

Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno

1. Gli organizzatori sono responsabili della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a norma dell'articolo 4.

Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto moduli che sono conformi ai modelli figuranti nell'allegato III e che sono redatti in una delle versioni linguistiche incluse nel registro per la proposta d'iniziativa dei cittadini in questione. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori compilano i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

2. Gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica. In questo secondo caso, si applica l'articolo 6.

Ai fini del presente regolamento le dichiarazioni di sostegno firmate in modo elettronico mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche⁽¹⁾, sono trattate alla stregua delle dichiarazioni di sostegno su carta.

3. I firmatari completano le indicazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno fornito loro dagli organizzatori. Essi indicano solo i dati personali richiesti per la verifica a cura degli Stati membri, di cui all'allegato III.

I firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui all'allegato III. In considerazione di tali modifiche la Commissione può adottare mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, modifiche dell'allegato III.

5. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Alla fine di tale periodo, il registro indica che il termine è scaduto e, se del caso, che non è stato raccolto il numero necessario di dichiarazioni di supporto.

Articolo 6

Sistemi di raccolta per via elettronica

1. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.

Il sistema di raccolta per via elettronica è certificato ai sensi del paragrafo 3 nello Stato membro in cui saranno archiviati i dati raccolti tramite il sistema stesso. Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in vari o in tutti gli Stati membri gli organizzatori possono servirsi di un unico sistema di raccolta per via elettronica.

I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica.

2. Gli organizzatori si accertano che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno rispetti il paragrafo 4.

Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori chiedono all'autorità competente dello Stato membro interessato di certificare che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato a tale scopo rispetta il paragrafo 4.

Gli organizzatori possono iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno mediante il sistema per via elettronica solo una volta che hanno ottenuto la certificazione di cui al paragrafo 3. Gli organizzatori pubblicano copia della certificazione in parola nel sito web utilizzato per il sistema di raccolta.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

Entro il 1° gennaio 2012, la Commissione sviluppa e successivamente mantiene un software con codice sorgente aperto che presenti le pertinenti caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica. Il software è messo a disposizione gratuitamente.

3. Se il sistema di raccolta per via elettronica è rispondente al paragrafo 4, entro un mese l'autorità competente rilascia un certificato basato sul modello figurante nell'allegato IV.

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

4. I sistemi di raccolta per via elettronica presentano dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che:

- a) soltanto le persone fisiche possano presentare una dichiarazione di sostegno per via elettronica;
- b) i dati immessi per via elettronica siano raccolti e conservati in modo da impedire, tra l'altro, che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati;
- c) il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno secondo un modulo conforme ai modelli figuranti nell'allegato III, così da consentirne la verifica da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

5. Entro il 1° gennaio 2012, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 7

Numero minimo di firmatari per Stato membro

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un quarto degli Stati membri.
2. In almeno un quarto degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata almeno dal numero minimo di cittadini indicato, al momento della registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, nell'allegato I. Il numero minimo è pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750.

3. La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, opportuni adeguamenti dell'allegato I per rispecchiare eventuali modifiche della composizione del Parlamento europeo.

4. I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro responsabile della verifica della loro dichiarazione di sostegno a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 8

Verifica e certificazione da parte degli Stati membri delle dichiarazioni di sostegno

1. Dopo aver raccolto le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari a norma degli articoli 5 e 7, gli organizzatori presentano alle autorità competenti di cui all'articolo 15, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell'allegato V e separano le dichiarazioni di sostegno su carta, quelle firmate per via elettronica mediante firma elettronica avanzata e quelle raccolte tramite il sistema di raccolta per via elettronica.

Gli organizzatori presentano le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro competente nel modo seguente:

- a) allo Stato membro in cui il firmatario risiede o di cui è cittadino, secondo quanto precisato nell'allegato III, parte C, punto 1; oppure
- b) allo Stato membro che ha rilasciato il numero di identità personale o il documento d'identità personale indicato nella dichiarazione di sostegno, secondo quanto precisato nell'allegato III, parte C, punto 2.

2. Entro un periodo non superiore a tre mesi dal ricevimento della richiesta, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro presentate, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso. Su questa base rilasciano agli organizzatori un certificato basato sul modello figurante nell'allegato VI, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato.

Per la verifica delle dichiarazioni di sostegno non è richiesta l'autenticazione della firma.

3. Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.

*Articolo 9***Presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione**

Dopo aver ottenuto i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e purché siano state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, gli organizzatori possono presentare alla Commissione l'iniziativa dei cittadini, corredandola di informazioni relative al sostegno e ai finanziamenti eventualmente ricevuti a tal fine. Tali informazioni sono pubblicate sul registro.

L'importo del sostegno e dei finanziamenti ricevuti da qualsiasi fonte al di là del quale diventa obbligatorio fornire informazioni è identico a quello previsto nel regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾.

Ai fini del presente articolo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell'allegato VII e trasmettono tale modulo compilato insieme con le copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

*Articolo 10***Procedura di esame dell'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione**

1. Quando la Commissione riceve un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 9, essa:

- a) pubblica senza indugio l'iniziativa dei cittadini sul suo registro;
- b) riceve gli organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall'iniziativa dei cittadini;
- c) entro tre mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all'iniziativa dei cittadini, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), è notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.

*Articolo 11***Audizione pubblica**

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), ed entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli organizzatori hanno l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica.

La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono che l'audizione sia organizzata presso il Parlamento europeo, se dal caso con le altre istituzioni e organismi dell'Unione che intendono partecipare, e che la Commissione sia rappresentata a un livello appropriato.

*Articolo 12***Protezione dei dati personali**

1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti dello Stato membro ottemperano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento.

2. Nelle loro rispettive operazioni di trattamento dei dati personali, gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti scelte a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, sono considerati come i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

3. Gli organizzatori assicurano che i dati personali raccolti per un'iniziativa dei cittadini non siano usati per scopi diversi dal sostegno dichiarato all'iniziativa stessa e distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute per l'iniziativa in questione e le eventuali loro copie entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato tale iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 oppure diciotto mesi dopo la data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.

4. L'autorità competente usa i dati personali ricevuti per una determinata iniziativa dei cittadini al solo scopo di verificare le dichiarazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi un mese dopo aver rilasciato il certificato di cui all'articolo suddetto.

5. La dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa dei cittadini e le loro copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 se necessario ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a una proposta d'iniziativa dei cittadini. Gli organizzatori e l'autorità competente distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi una settimana dopo l'adozione di una decisione definitiva a conclusione di tali procedimenti.

6. Gli organizzatori applicano misure adeguate di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

Articolo 13

Responsabilità

Gli organizzatori rispondono degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione delle iniziative dei cittadini, in conformità del diritto nazionale applicabile.

Articolo 14

Sanzioni

1. Gli Stati membri assicurano che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazione del presente regolamento, e in particolare in caso di:

a) false dichiarazioni rese dagli organizzatori;

b) utilizzo fraudolento dei dati.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Autorità competenti negli Stati membri

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili del rilascio del certificato ivi previsto.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, ogni Stato membro designa un'autorità competente responsabile di coordinare l'operazione di verifica delle dichiarazioni di sostegno e il rilascio dei certificati ivi previsti.

3. Entro il 1° marzo 2012, gli Stati membri indicano alla Commissione la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti.

4. La Commissione compila l'elenco delle autorità competenti, che è disponibile al pubblico.

Articolo 16

Modifica degli allegati

La Commissione può adottare modifiche degli allegati del presente regolamento, entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19.

Articolo 17

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione a tempo indeterminato.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 18 e 19.

Articolo 18

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che possono esser soggetti a revoca e gli eventuali motivi della deroga.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

*Articolo 20***Comitato**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 21***Notifica delle disposizioni nazionali**

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 22***Clausola di revisione**

Entro il 1° aprile 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 23***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.

ALLEGATO I

NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO

Belgio	16 500
Bulgaria	12 750
Repubblica ceca	16 500
Danimarca	9 750
Germania	74 250
Estonia	4 500
Irlanda	9 000
Grecia	16 500
Spagna	37 500
Francia	54 000
Italia	54 000
Cipro	4 500
Lettonia	6 000
Lituania	9 000
Lussemburgo	4 500
Ungheria	16 500
Malta	3 750
Paesi Bassi	18 750
Austria	12 750
Polonia	37 500
Portogallo	16 500
Romania	24 750
Slovenia	5 250
Slovacchia	9 750
Finlandia	9 750
Svezia	13 500
Regno Unito	54 000

ALLEGATO II

INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UNA PROPOSTA D'INIZIATIVA DEI CITTADINI

Per registrare nel registro elettronico della Commissione una proposta d'iniziativa dei cittadini si devono fornire le seguenti informazioni:

- 1) il titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini, in non oltre 100 battute;
- 2) il suo oggetto, in non oltre 200 battute;
- 3) una descrizione degli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini nella quale si chiede alla Commissione di agire in sede legislativa, in non oltre 500 battute;
- 4) le disposizioni dei trattati che gli organizzatori ritengono pertinenti all'azione proposta;
- 5) nomi e cognomi, indirizzi postali, nazionalità e date di nascita dei sette membri del comitato dei cittadini, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi elettronici ⁽¹⁾;
- 6) tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa dei cittadini proposta al momento della registrazione ⁽¹⁾.

Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa dei cittadini e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un atto giuridico.

⁽¹⁾ Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura relativa alla proposta d'iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Le persone interessate hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione allo scadere del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE A**(Per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale)**

Tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati.

PRECOMPILATO DAGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.

hanno la residenza permanente in:	IE	NL	UK
hanno la residenza permanente in o sono cittadini di:	EE	FI	SK
hanno la residenza permanente in o sono cittadini di (i cittadini che vivono all'estero solo se hanno informato le rispettive autorità nazionali del loro luogo di residenza):	BE	DK	DE

2. Numero di registrazione della Commissione: 3. Data di registrazione 4. Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione: 5. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini: 6. Oggetto: 7. Obiettivi principali: 8. Nomi degli organizzatori: 9. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto: 10. Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini (se esistente):

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI:

«Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto»

NOME COMPLETO	COGNOME ⁽¹⁾	RESIDENZA PERMANENTE (via, numero civico, codice postale, località, paese) ⁽²⁾	DATA E LUOGO ⁽³⁾ DI NASCITA	NAZIONALITÀ	DATA E FIRMA ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Per i Paesi Bassi e la Slovacchia, si prega di indicare anche il nome alla nascita.

⁽²⁾ Per la Finlandia, si prega di indicare solo il paese di residenza permanente.

⁽³⁾ Per la Finlandia e il Regno Unito, si prega di indicare solo la data di nascita.

⁽⁴⁾ Firma non obbligatoria se il modulo è presentato per via elettronica senza la firma elettronica.

Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011]. I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Le persone interessate hanno diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi diciotto mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE B

(Per gli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale)

Tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati.

PRECOMPILATO DAGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono in possesso di un numero personale d'identità/
un numero di un documento di identità personale di:

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco

BG	CZ	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SE
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Cfr. la parte C per i numeri personali d'identità/i numeri dei documenti di identità personale da fornire.

2. Numero di registrazione della Commissione:
3. Data di registrazione:
4. Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione:
5. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini:
6. Oggetto:
7. Obiettivi principali:
8. Nomi degli organizzatori:
9. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto:
10. Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini (se esistente):

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI:

«Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto.»

NOME COMPLETO	COGNOME ⁽¹⁾	RESIDENZA PERMANENTE (via, numero civico, codice postale, località, paese) ⁽²⁾	DATA E LUOGO DI NASCITA ⁽³⁾	NAZIONALITÀ	NUMERO D'IDENTITÀ PERSONALE/ TIPO DI NUMERO/DOCUMENTO D'IDENTITÀ ⁽⁴⁾	DATA E FIRMA ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Per la Bulgaria e la Grecia, si prega di indicare anche il nome del padre; per la Grecia e la Lettonia, si prega di indicare anche il nome alla nascita.

⁽²⁾ Solo per la Spagna, la Francia, l'Italia, l'Austria, la Polonia e la Romania.

⁽³⁾ Per la Grecia, la Francia, Malta, il Portogallo e la Romania, si prega di indicare solo la data di nascita; per il Lussemburgo si prega di indicare solo il luogo di nascita; per l'Italia, la Lettonia, l'Austria, la Slovenia e la Svezia si prega di indicare la data e il luogo di nascita.

⁽⁴⁾ Per i documenti d'identità italiani, si prega di indicare anche l'autorità di rilascio.

⁽⁵⁾ Firma non obbligatoria se il modulo è presentato per via elettronica senza la firma elettronica.

Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011]. I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Le persone interessate hanno diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.

PARTE C

1. Elenco degli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale (modulo di dichiarazione di sostegno — parte A):

Stato membro	Firmatari la cui dichiarazione di sostegno è presentata allo Stato membro interessato
Belgio	— residenti in Belgio — cittadini belgi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Danimarca	— residenti in Danimarca — cittadini danesi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Germania	— residenti in Germania — cittadini tedeschi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Estonia	— residenti in Estonia — cittadini estoni residenti all'estero
Irlanda	— residenti in Irlanda
Paesi Bassi	— residenti nei Paesi Bassi
Slovacchia	— residenti in Slovacchia — cittadini slovacchi residenti all'estero
Finlandia	— residenti in Finlandia — cittadini finlandesi residenti all'estero
Regno Unito	— residenti nel Regno Unito

2. Elenco degli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale, come precisato di seguito, nel modulo di dichiarazione di sostegno — parte B:

BULGARIA

— Единен граждански номер (numero civile unico)

REPUBBLICA Ceca

— Občanský průkaz (carta d'identità nazionale)

— Cestovní pas (passaporto)

GRECIA

— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (carta d'identità)

— Διαβατήριο (passaporto)

— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Εγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (certificato di residenza/certificato di residenza permanente)

SPAGNA

— Documento Nacional de Identidad (carta d'identità)

— Pasaporte (passaporto)

FRANCIA

— Passeport (passaporto)

— Carte nationale d'identité (carta d'identità nazionale)

— Titre de séjour (titolo di soggiorno)

— Permis de conduire (patente di guida)

— Altro:

- Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire (carta d'identità parlamentare con fotografia rilasciata dal presidente di un'assemblea parlamentare)
- Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat (carta d'identità di un eletto dell'amministrazione locale con fotografia, rilasciata dal rappresentante del governo)
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (carta di ex combattente, di colore camoscio o tricolore)
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie (carta di invalido civile o militare, con fotografia)
- Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie (carta d'identità di funzionario statale, con fotografia)
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (carta d'identità o carta di circolazione con fotografia, rilasciata dalle autorità militari)
- Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat (licenza di caccia con fotografia, rilasciata dal rappresentante del governo)
- Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n. 69-3 du 3 janvier 1969 (libretto di circolazione, rilasciato dal prefetto ai sensi della legge n. 69-3 del 3 gennaio 1969)
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7^o) de l'article 138 du code de procédure pénale [attestato d'identità rilasciato in sostituzione del documento d'identità in caso di controllo giudiziario, ai sensi dell'articolo 138, nono comma (7^o) del codice di procedura penale]
- Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (attestato di deposito della domanda di carta d'identità nazionale o di passaporto, rilasciato da meno di tre mesi da un Comune, con fotografia del richiedente autenticata con timbro del Comune)

ITALIA

- Passaporto, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio
- Carta di identità, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio

CIPRO

- Δελτίο Ταυτότητας (carta d'identità per cittadini o residenti)
- Διαβατήριο (passaporto)

LETTONIA

- Personas kods (numero di identificazione personale)

LITUANIA

- Asmens kodas (numero di identificazione personale)

LUSSEMBURGO

- Numéro d'identification national (numero indicato sulla carta di identificazione della sicurezza sociale)

UNGHERIA

- személyazonosító igazolvány (carta d'identità)
- útlevél (passaporto)
- személyi azonosító szám (személyi szám) — (numero di identificazione personale)

MALTA

- Karta tal-Identità (carta d'identità)

AUSTRIA

- Reisepass (passaporto)
- Personalausweis (carta d'identità)

POLONIA

- Numer ewidencyjny PESEL (numero di identificazione PESEL)

PORTOGALLO

- Bilhete de identidade (carta d'identità)
- Passaporte (passaporto)
- Cartão de Cidadão (carta del cittadino)

ROMANIA

- carte de identitate (carta d'identità)
- pasaport (passaporto)
- certificat de înregistrare (certificato di registrazione)
- cartea de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (carta di residenza permanente UE)
- Cod Numeric Personal (numero di identificazione personale)

SLOVENIA

- Osebna izkaznica (carta d'identità)
- Potni list (passaporto)

SVEZIA

- Personnummer (numero di identificazione personale) sulla carta d'identità
 - Personnummer (numero di identificazione personale) sul passaporto.
-

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CONFERMA DELLA RISPONDENZA DI UN SISTEMA DI RACCOLTA PER VIA ELETTRONICA ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 FEBBRAIO 2011, RIGUARDANTE L'INIZIATIVA DEI CITTADINI

.... (denominazione dell'autorità competente) di ... (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema di raccolta per via elettronica (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno pe ... (titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini) è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) n. 211/2011.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

ALLEGATO V

**MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI
DEGLI STATI MEMBRI**

1. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto:
2. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini:
3. Numero di registrazione della Commissione:
4. Data di registrazione:
5. Numero di firmatari cittadini di (indicazione dello Stato membro):
6. Allegati:

[Accludere tutte le dichiarazioni di sostegno di firmatari che devono essere verificate dallo Stato membro competente.

Se pertinente, accludere il certificato o certificati di rispondenza del sistema di raccolta per via elettronica al regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini.]

7. Data e firma delle persone di contatto:
- _____

ALLEGATO VI

**CERTIFICATO DI CONFERMA DEL NUMERO DI DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO VALIDE RACCOLTE PER
... (INDICARE LO STATO MEMBRO)**

... (denominazione dell'autorità competente) di ... (indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, certifica che ... dichiarazioni di sostegno per la proposta d'iniziativa dei cittadini registrata con il numero ... sono valide a norma del disposto di tale regolamento.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

ALLEGATO VII

MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN'INIZIATIVA DEI CITTADINI ALLA COMMISSIONE

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini:
2. Numero di registrazione della Commissione:
3. Data di registrazione:
4. Numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute: (deve essere almeno 1 milione)
5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU
Numero di firmatari															
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	TOTALE		
Numero di firmatari															

6. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto ⁽¹⁾.
7. Indicazione di tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa, compreso l'importo del sostegno finanziario al momento della presentazione ⁽¹⁾:
8. Dichiariamo che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte.

Data e firma delle persone di contatto:

9. Allegati:

(accludere tutti i certificati)

⁽¹⁾ Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura relativa alla proposta d'iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Le persone interessate hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT